

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2007, n. 0262/Pres.

Regolamento per l'utilizzo da parte di FINRECO dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore delle cooperative, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999 (Gestione del Fondo mutualistico regionale)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Tipologie di incentivi e beneficiari
- Art. 3 Regime di aiuto
- Art. 4 Modalità e criteri generali per la concessione degli incentivi

CAPO II
INCENTIVI

- Art. 5 Incentivi per lo sviluppo dell'impresa cooperativa
- Art. 6 Incentivi per la creazione di nuova impresa cooperativa
- Art. 7 Vincoli di destinazione
- Art. 8 Incentivi per la promozione della cooperazione

CAPO III
ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI

- Art. 9 Domanda di assegnazione dei mezzi finanziari da parte di FINRECO
- Art. 10 Convenzione
- Art. 11 Ispezioni e controlli

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 12 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 13 Abrogazioni
- Art. 14 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce le misure d'aiuto, i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato) da parte del "Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)", di seguito denominato "FINRECO", mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari a tale fine assegnati dall'Amministrazione regionale.

Art. 2

(Tipologie di incentivi e beneficiari)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono realizzati da FINRECO con la concessione dei seguenti incentivi:

- a) incentivi per lo sviluppo d'impresa cooperativa;
- b) incentivi per la creazione di nuova impresa cooperativa;
- c) incentivi per la promozione della cooperazione.

2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al comma 1, lettera a), le cooperative iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, e al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), e loro consorzi, che:

- a) non siano aderenti alle associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e fino alla data di liquidazione dell'incentivo, ovvero aderiscano a tali associazioni nell'ipotesi in cui le medesime non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
- b) abbiano adempiuto nel biennio precedente alla presentazione della domanda agli obblighi concernenti il versamento del tre per cento degli utili d'esercizio al Fondo mutualistico regionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, recante «Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo» e alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, recante «Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale»).

3. Per le cooperative sociali è richiesta inoltre l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

4. Oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, per beneficiare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b), le cooperative richiedenti devono:

- a) essere iscritte nel Registro regionale delle Cooperative - sezione produzione e lavoro - da non oltre dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- b) essere iscritte, al momento della presentazione della domanda, nella sezione "cooperative a mutualità prevalente" dell'Albo delle società cooperative;
- c) rientrare nella categoria di microimpresa e di piccola impresa ai sensi del Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.

5. Possono beneficiare degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), enti ed associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con esclusione delle associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982.

Art. 3 *(Regime di aiuto)*

1. Gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

2. Gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 qualora i soggetti beneficiari svolgano attività di natura economica.

3. FINRECO cura gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.

4. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà.

Art. 4 *(Modalità e criteri generali per la concessione degli incentivi)*

1. Le cooperative e i loro consorzi, gli enti e le associazioni presentano a FINRECO le domande di accesso agli incentivi, corredate dalle relazioni illustrative delle iniziative cui si riferiscono, prima dell'avvio delle iniziative stesse.

2. Gli incentivi sono concessi da FINRECO con procedura valutativa a sportello.

3. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità agli incentivi delle domande, l'attività istruttoria di FINRECO è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, la coerenza delle iniziative con le finalità degli incentivi, nonché le prospettive finanziarie dei soggetti richiedenti.

4. La concessione degli incentivi è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda e resa dal legale rappresentante della cooperativa richiedente, attestante il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

5. Ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003, salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione di cui al comma 4 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Nel caso in cui l'incentivo sia stato già erogato, la cooperativa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

CAPO II INCENTIVI

Art. 5

(Incentivi per lo sviluppo dell'impresa cooperativa)

1. FINRECO concede ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, contributi, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, per la realizzazione delle seguenti iniziative di sviluppo dell'impresa cooperativa:

- a) attuazione di programmi diretti all'innovazione tecnologica, al miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, alla qualificazione dei processi e dei prodotti;
- b) attuazione di programmi di sviluppo aziendale che comportano incrementi dell'occupazione;
- c) formazione lavorativa, professionale ed imprenditoriale di amministratori, soci e dipendenti.

2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di servizi di assistenza e consulenza esterna;
- b) acquisto di diritti di brevetto e licenze;
- c) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati da enti accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività di formazione professionale sostenute da risorse pubbliche;
- d) acquisto di azienda o di ramo d'azienda, non operante nei settori esclusi dal regolamento (CE) n. 1998/2006, limitatamente al valore di mercato relativo a

macchinari, attrezzature ed immobilizzazioni immateriali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

3. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'importo di euro 100.000,00 per iniziativa.

Art. 6

(Incentivi per la creazione di nuova impresa cooperativa)

1. FINRECO concede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, contributi, nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili, a sostegno di iniziative concernenti la creazione di nuova impresa cooperativa.

2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) realizzazione di studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato;
- b) acquisto di servizi di assistenza e consulenza esterna;
- c) acquisizione di servizi di accompagnamento tecnico-gestionale all'avvio d'impresa erogato da enti, organismi specializzati, nonché esperti e professionisti;
- d) acquisto di diritti di brevetto e licenze;
- e) acquisto di beni materiali strumentali ammortizzabili, esclusi i beni immobili;
- f) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento organizzati da enti e società di comprovata competenza.

3. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'importo di euro 100.000,00 per iniziativa.

Art. 7

(Vincoli di destinazione)

1. I beni mobili acquisiti dalle cooperative beneficiarie ed ammessi a contributo ai sensi degli articoli 5 e 6 devono mantenere la loro destinazione per un periodo di due anni dall'accertamento della regolarità della rendicontazione della spesa. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto degli incentivi ed il suo rispetto è attestato annualmente dalle cooperative beneficiarie mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a FINRECO entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in conformità all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo di cui al comma 1 in rapporto alla natura e alle finalità dell'investimento, su istanza del beneficiario, FINRECO può autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione d'uso dei

beni finanziati. FINRECO può altresì autorizzare la sostituzione di beni mobili oggetto di finanziamento, divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, con altri beni della stessa natura da utilizzarsi per le medesime funzioni.

Art. 8

(Incentivi per la promozione della cooperazione)

1. FINRECO concede ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, contributi per le seguenti iniziative:

- a) redazione e traduzione, a fini divulgativi, di studi, ricerche, saggi, monografie ed altre pubblicazioni, di valore scientifico e didattico, intesi a favorire la conoscenza e l'approfondimento dei problemi e degli aspetti giuridici, economici e sociali del movimento cooperativo e dei principi che lo informano;
- b) organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, di interesse generale, utili a documentare e diffondere il ruolo ed i valori della cooperazione;
- c) elaborazione e realizzazione, in accordo con gli organi scolastici ed universitari competenti, di programmi per la divulgazione scolastica ed universitaria dei principi del cooperativismo e delle finalità perseguibili dalla cooperazione, nonché realizzazione, nell'ambito di tali programmi, di scambi di esperienze ed attuazione di progetti di comune interesse con altri organismi nazionali, comunitari ed esteri che perseguono finalità analoghe.

2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili unicamente le spese di stampa e traduzione.

3. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori provenienti da sedi esterne al territorio regionale, l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici, l'assistenza tecnica, le traduzioni e l'interpretariato, la stampa e la diffusione di inviti e locandine o altre spese comunque connesse alla pubblicità dell'iniziativa, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti, le spese di stampa degli atti di conferenze e seminari.

4. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e di attrezzature informatiche, nonché le spese di viaggio, in classe turistica o economica, degli insegnanti e degli allievi, nonché di un numero massimo di due rappresentanti dell'ente o associazione richiedente.

5. L'ammontare del contributo non può superare le seguenti misure:

- a) 60 per cento della spesa ammissibile nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), con un ammontare massimo di euro 10.000,00 per iniziativa;
- b) 70 per cento della spesa ammissibile nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), ad eccezione delle spese di viaggio dei rappresentanti dell'ente o associazione richiedente, per le quali l'intensità del contributo non può essere

superiore al 40 per cento, con un ammontare massimo di euro 25.000,00 per iniziativa.

CAPO III ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI

Art. 9

(Domanda di assegnazione dei mezzi finanziari da parte di FINRECO)

1. FINRECO presenta annualmente domanda di assegnazione dei mezzi finanziari di cui all'articolo 5 della legge regionale 28/1999 entro il termine del 1° marzo.

Art. 10

(Convenzione)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28/1999, con convenzione tra l'Amministrazione regionale e FINRECO sono disciplinate le procedure concernenti l'assegnazione dei mezzi finanziari, le modalità di fornitura di costanti flussi informativi in ordine alla gestione dei mezzi assegnati ed all'attività di FINRECO, nonché all'efficacia degli interventi.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 43, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), con la convenzione di cui al comma 1 è determinato l'importo del rimborso spese forfetario, dell'importo non superiore all'1,5 per cento dei mezzi finanziari utilizzati annualmente, da riconoscere a FINRECO per l'attività di monitoraggio degli interventi.

Art. 11

(Ispezioni e controlli)

1. L'ufficio regionale competente in materia di sostegno e promozione della cooperazione effettua presso FINRECO o direttamente presso i soggetti beneficiari, ispezioni e controlli concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Le ispezioni ed i controlli di cui al comma 1 riguardano annualmente un numero di interventi non inferiore al 10 per cento di quelli realizzati da FINRECO nell'anno precedente.

3. FINRECO verifica annualmente il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti dal presente regolamento ai soggetti beneficiari, anche mediante controlli a campione su un numero di interventi non inferiore al 20 per cento di quelli realizzati nell'anno precedente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le risorse finanziarie derivanti dalle revoche di concessioni di contributi effettuate sulla base della precedente disciplina regolamentare di cui all'articolo 13, nonché i mezzi finanziari assegnati dall'Amministrazione regionale e non ancora utilizzati da FINRECO alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da destinare alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1.

2. Nel caso in cui il relativo procedimento di assegnazione non sia stato definito alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di mezzi finanziari presentate entro il 1° marzo 2007 ai sensi della precedente disciplina regolamentare di cui all'articolo 13, possono essere confermate da FINRECO, alla luce delle disposizioni di cui al presente regolamento, entro il termine del 30 settembre 2007.

3. Fino alla stipula della convenzione di cui all'articolo 10, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni convenzionali stabilite sulla base della precedente disciplina regolamentare.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, nonché del titolo III, capi I e II, della legge regionale 7/2000.

5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0302/Pres. (Regolamento per la gestione del Fondo mutualistico regionale assegnato a FIN.RE.CO. di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 28).

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.